



**Comune di Tradate**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI  
SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI LIBERO  
MERCATO PER SEPOLTURE PRIVATE (TOMBE DI  
FAMIGLIA E COLLETTIVITA')**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 15.03.2017

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto – Fonte normativa**
- Art. 2 – Competenze – Presunzione di legittimazione**
- Art. 3 - Caratteristiche del servizio**
- Art. 4 - Requisiti delle imprese per l'accreditamento**
- Art. 5 – Modalità di accreditamento delle imprese**
- Art. 6 – Caratteristiche dell'accreditamento**
- Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio**
- Art. 8 - Sicurezza**
- Art. 9 – Smaltimento rifiuti**
- Art. 10 – Divieto di sub affidamento**
- Art. 11 – Modalità tecniche di esecuzione del servizio**
- Art. 12 - Responsabilità**
- Art. 13 – Danneggiamenti**
- Art. 14 – Sanzioni**
- Art. 15 – Vigilanza**
- Art. 16 - Entrata in vigore**

## **Art. 1 – Oggetto – Fonte Normativa**

1. Il Comune adotta il presente regolamento per disciplinare l'esecuzione dei servizi relativi alle sepolture private, concernenti le operazioni di tumulazione, estumulazione, traslazione e la realizzazione delle opere murarie connesse, relativi alle aree date in concessione d'uso a privati ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6, recante "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento comunale per la gestione dei servizi cimiteriali, da esercitarsi in regime di libero mercato da parte di imprese presso i cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone.

2. Il Comune in materia di attività funebri e cimiteriali attua le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente e dalla legislazione statale vigente alla data di adozione del presente regolamento, come di seguito indicate:

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- DPR 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 – "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- DGR n. VII/20278 del 21 gennaio 2005 – Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Circolare n. 21/SAN 30 maggio 2005: "Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6";
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 – "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali'";
- Circolare n. 9/SAN 12 marzo 2007: "Indirizzi applicativi sulla normativa in materia di attività funebri e cimiteriali".

## **Art. 2 – Competenze – Presunzione di legittimazione**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i ruoli e i compiti afferenti alla gestione dei servizi cimiteriali.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004 il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può

affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti e delle concessioni). Inoltre, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, qualora il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso le sepolture private per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale adottato in merito.

4. In presenza di situazioni di incertezza, afferenti l'individuazione delle "persone legittimate", ovvero aventi titolo ad esercitare i diritti, di cui vantano la titolarità, ad intervenire in relazione ad una esistente concessione cimiteriale (aree, loculi, ossari, cinerari, tombe/cappelle di famiglia) o in merito ad una richiesta di servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni) trova applicazione la seguente presunzione semplice: il soggetto legittimato è colui che dichiara di agire in nome e per conto del titolare della concessione o suoi eredi. Eventuali successive dichiarazioni contrastanti e/o contestazioni possono essere prese in considerazione dal Comune solo se supportate da ragionevoli prove. In presenza di tale dichiarazione, il Comune non è responsabile in relazione a qualsivoglia pregiudizio, eventualmente vantato da soggetti terzi. Le eventuali controversie giurisdizionali, insorgenti tra i privati, non comportano il sopravvenire di alcuna responsabilità in capo al Comune, né incidono nelle more della definizione delle controversie medesime sui provvedimenti adottati dal Comune.

### **Art. 3– Caratteristiche del servizio**

1. I titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e manufatti per sepolture private in tombe di famiglia/cappelle gentilizie e collettività, devono rivolgersi per tutta la durata della concessione stessa ad imprese presenti sul mercato ed appositamente accreditate dal Comune per l'esecuzione, su richiesta del privato avente titolo, di tumulazioni, estumulazioni, e traslazioni, nonché delle opere di muratura connesse al tipo di sepoltura.

2. Resta fermo che l'operatore economico risultato affidatario, all'esito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, del servizio di tumulazione ed inumazione presso i cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone, anche congiuntamente alla gestione degli altri servizi cimiteriali, non assicura alle imprese accreditate di cui al paragrafo che precede l'espletamento delle attività in regime di libero mercato, disciplinate dal presente regolamento, sulle sepolture diverse da quelle private, che esulano dall'applicazione del presente regolamento.

Alle imprese accreditate è quindi fatto divieto di svolgere servizi pubblici locali di natura cimiteriale riservati al Comune o al predetto operatore economico individuato dal Comune.

### **Art. 4– Requisiti delle imprese per l'accreditamento**

1. Le imprese interessate all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, devono essere:

- a) regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente;
- b) regolarmente iscritte a INPS e INAIL, e in regola con il versamento della contribuzione;

c) osservare quanto prescritto dall' art. 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009 a mente del quale: "La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)";

d) aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale di Euro 1.000.000,00 con scadenza fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda:

- danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari;
- danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi. A tal fine in polizza saranno considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti.

## **Art. 5 – Modalità di accreditamento delle imprese**

1. Ai fini dell'accREDITamento per l'esecuzione del servizio le imprese interessate devono presentare al competente ufficio comunale domanda di accREDITamento in carta semplice, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR n. 445/2000, con allegata la fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, ed attestante:

a) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente specificandone numero, data di iscrizione, numero repertorio economico amministrativo, durata dell'impresa/data termine, denominazione, forma giuridica, sede (indirizzo, telefono, e-mail), codice fiscale e partita IVA, attività svolta risultante dal certificato;

b) che l'impresa ottempera a quanto prescritto dall' art. 75, comma 3) della Legge Regionale n. 33/2009;

c) che l'impresa è regolarmente iscritta a INPS, INAIL , indicando numero di posizione e sede e che tuttora è in regola con il versamento della contribuzione;

d) di avere esaminato il presente Regolamento, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;

e) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della presente dichiarazione;

f) di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, la legislazione regionale e statale in materia di attività funebri e cimiteriali, nonché gli atti normativi comunali in materia di gestione dei servizi cimiteriali;

g) di aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale di Euro 1.000.000,00 che comprenda:

- danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari;

- danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (si rammenta che a tali fini in polizza saranno considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti);

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

i) di riportare l'indirizzo, numero telefonico, email, dove inviare le comunicazioni da parte del Comune.

## **Art. 6 – Caratteristiche dell'accreditamento**

1. Presso il competente ufficio comunale è conservato apposito registro delle imprese accreditate ai sensi del presente regolamento;

2. Il competente ufficio comunale, ricevuta la domanda di accreditamento, procede come segue:

a) Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio provvede, constatata la corretta presentazione, a rilasciare all'impresa attestazione dell'accreditamento; nel frattempo l'impresa ha facoltà di operare immediatamente in forza della copia della domanda presentata recante il timbro del protocollo attestante l'avvenuta presentazione;

b) Qualora il competente ufficio comunale accertasse errori od omissioni nella documentazione presentata provvede a darne comunicazione al richiedente, invitandolo a regolarizzare la richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso l'impresa non ottemperasse a quanto richiesto viene trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accreditamento, in tal caso l'impresa non può effettuare i servizi di cui al presente Regolamento.

c) Il Comune ha la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 43 e 71 del DPR n. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte viene trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accreditamento, in tal caso viene fatto divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

d) Il Comune ha altresì la facoltà di procedere all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento viene trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accreditamento e di divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento;

e) La verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché l'accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti non possono essere eseguiti a seguito della richiesta di privati o imprese.

f) L'elenco delle imprese accreditate viene pubblicato sulla pagina web dell'Ente.

## **Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le attività di inumazione e di tumulazione di cadaveri è soggetta al previo rilascio di autorizzazione secondo la normativa nazionale vigente.

2. All'atto della richiesta dell'autorizzazione per la sepoltura o di autorizzazione per i servizi previsti all'art. 3 del presente regolamento, i titolari di concessione cimiteriale, i loro aventi diritto ovvero i loro delegati, per tutta la durata della concessione stessa, comunicano al competente ufficio comunale l'impresa incaricata iscritta al registro delle imprese accreditate, alla quale intendono rivolgersi.

3. L'impresa incaricata deve prendere conoscenza anticipatamente dello stato dei luoghi ed in caso di criticità o difficoltà prevedibili per l'esecuzione del servizio, deve portare immediatamente a conoscenza di ciò il competente ufficio comunale.

4. Qualora, al fine di accertare la fattibilità del servizio, si rendessero necessari lavori finalizzati all'esecuzione di indagini preliminari gli stessi devono essere preventivamente concordati con il competente ufficio comunale.

5. L'onere per l'esecuzione di tali indagini eseguite presso le sepolture private (tombe di famiglia/cappelle gentilizie o di collettività), sono totalmente a carico del concessionario.

## **Art. 8 – Sicurezza**

1. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti a loro spese da imprese dagli stessi incaricate, conformano il concessionario, o suo avente diritto o delegato, con la qualifica di "committente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008; questi è pertanto obbligato ad assumere tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall'applicazione di tale normativa e solleva il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

2. Parimenti le imprese incaricate sono tenute all'osservanza di tali norme.

3. L'impresa incaricata è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l'esecuzione dei lavori e servizi di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, e sino al completo sgombero delle aree interessate qualora, solo per cause di forza maggiore e a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune, non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 9 – Smaltimento rifiuti**

1. I rifiuti derivanti dall'esecuzione di tutte le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento devono essere smaltiti a cura dell'impresa incaricata.

2. I rifiuti individuati dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. 254/2003 costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per la tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi per la movimentazione della cassa quali le maniglie;
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- d) resti metallici di casse quali zinco e piombo;

devono essere raccolti e smaltiti, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPR n. 254/2003, separatamente dagli altri rifiuti e mediante l'utilizzo di appositi imballaggi a norma del comma 2) del medesimo articolo, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

3. I rifiuti individuati dall' art. 2, comma 1, lettera f) del DPR n. 254/2003, costituiti da:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, demolizioni e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallica spostati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;

devono essere, secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 254/2003, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti per rifiuti inerti.

4. L'impresa incaricata per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Regolamento deve provvedere al conferimento agli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, dei rifiuti derivanti da tali operazioni, attraverso trasportatori iscritti all' Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria. Ai fini della predisposizione di formulari di identificazione l'impresa esecutrice assume la qualifica di "produttore" e "detentore".

5. Copia della documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti deve essere consegnata presso il competente ufficio comunale

#### **Art. 10 – Divieto di sub affidamento**

1. L'impresa incaricata non può far eseguire opere o servizi da altro soggetto.

#### **Art. 11 – Modalità tecniche di esecuzione del servizio**

1. I servizi in regime di libero mercato, così come indicati nell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, devono essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dalla legislazione regionale e statale vigenti in materia di attività funebri e cimiteriali, nonché dagli atti normativi comunali.

2. L'impresa esecutrice del servizio è altresì obbligata all' osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d'opera devono essere conformi alle prescrizioni di legge.

4. Qualora l'esecuzione dei lavori dovesse interessare porzioni di area esterna alla parte data in concessione e soggetta a pubblico transito, si deve provvedere alla protezione delle stesse. Le aree interessate dall' esecuzione del servizio devono essere liberate da materiali, mezzi d'opera ed attrezzature entro l'orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa di esecuzione del servizio, compresa la sistemazione del terreno e pulizia. Qualora per cause di forza maggiore o per

particolare complessità delle opere non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro i termini di cui al periodo precedente, l'esecutore deve darne comunicazione al competente ufficio comunale, fatti salvi gli obblighi di cui all' art. 7 del presente regolamento.

5. E' vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all'interno del cimitero; solo nel caso dell' esecuzione di più servizi consecutivi o complessi, a seguito di richiesta, il Comune può rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all'interno del cimitero prescrivendone i tempi e le modalità. Tale autorizzazione deve essere richiesta con almeno tre giorni di anticipo.

6. Qualsiasi sopralluogo finalizzato all' accertamento dello stato dei luoghi o alla definizione delle modalità di esecuzione dell'intervento per cui l'impresa esecutrice necessita della presenza di personale del Comune, deve essere richiesta con almeno un giorno di anticipo; il sopralluogo viene eseguito in orario di ufficio.

### **Art. 12 – Responsabilità**

1. L'impresa incaricata è l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del concessionario/committente dei lavori. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il concessionario/committente e l'incaricato del servizio deve essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.

2. Il concessionario/committente, i suoi aventi diritto o delegati, e l'impresa esecutrice sono direttamente responsabili, in solido ai sensi dell' art. 2055 del Codice Civile, per danni causati a terzi o al Comune.

3. Il concessionario/committente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altro evento dipendente dall'esecuzione del servizio che potessero derivare a persone, sia dipendenti dell'esecutore che ad altri.

### **ART. 13 – Danneggiamenti**

1. Nel caso di danneggiamento di strutture o elementi di proprietà del comune o di terzi, il concessionario/committente e l'impresa esecutrice sono chiamati ad accertare in contraddittorio con il funzionario comunale incaricato, e se del caso dei terzi eventualmente interessati, la sussistenza e l'entità del danno. Qualora a insindacabile giudizio del comune la causa del danno venisse attribuita all'esecuzione del servizio il concessionario/committente e l'impresa esecutrice sono invitati ad eseguire le necessarie riparazioni nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'eventuale messa in sicurezza, provvedendo altresì a indicare le modalità ed il tempo necessario entro il qual provvedere alle riparazioni.

2. Trascorso il tempo assegnato, il funzionario comunale incaricato provvede ad accertare la regolare esecuzione di quanto ordinato. Nel caso di non ottemperanza a quanto ordinato si provvede alla revoca dell' accreditamento, e nel caso di danni al comune all' esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili. Qualora l'inottemperanza alle disposizioni prescritte dal Comune riguardasse strutture date in concessione ai privati, gli stessi devono attuare le azioni necessarie al ristoro del danno subito direttamente nei confronti dei responsabili.

#### **ART. 14 – Sanzioni**

1. La violazione delle norme di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 12, comporta l'invio di lettera di diffida da parte del Comune recante le motivazioni e le disposizioni a cui ottemperare. L'inottemperanza alle disposizioni ricevute o la reiterata violazione delle presenti norme comporta la revoca dell'accreditamento.

2. Le imprese che sono state oggetto di revoca dell'accreditamento hanno la facoltà di ripetere la richiesta secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

3. Nel caso di accumulo da parte della stessa impresa di due revoche per violazioni delle norme previste dal presente Regolamento, l'impresa non può più essere accreditata per l'esecuzione di servizi cimiteriali in regime di libero mercato.

#### **ART. 15 – Vigilanza**

Il Comune può in qualsiasi momento verificare l'osservanza delle presenti norme, tramite l'incaricato della custodia del cimitero o tramite propri funzionari, anche successivamente all'esecuzione dei servizi. Gli esecutori del servizio possono essere convocati per l'esecuzione di verifiche ed accertamenti in tal caso devono ottemperare a tutte le disposizioni che vengono impartite al fine di consentire l'accertamento.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecuzione della deliberazione consiliare di adozione.